Causa C-131/96

Carlos Mora Romero contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

«Lavoratori — Parità di trattamento — Pensione di orfano — Servizio militare»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il	13	
marzo 1997		I - 3661
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 giugno 1997		I - 3676

Massime della sentenza

- Libera circolazione delle persone Lavoratori Parità di trattamento Vantaggi sociali
 — Familiari Spettanze indirette Figlio di un cittadino di uno Stato membro deceduto
 prima dell'adesione del suo paese d'origine alla Comunità Esclusione
 [Trattato CE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, artt. 7, n. 2, e 10]
- 2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti Parità di trattamento Prestazioni familiari Prestazioni per orfani Diritto alla proroga di una pensione di orfano prevista dalla legislazione di uno Stato membro a favore dei titolari di rendite che hanno interrotto i loro studi per prestare il servizio militare Equiparazione, ai fini della concessione della proroga, del servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare nazionale [Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71, art. 3, n. 1]

I familiari di un lavoratore ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 fruiscono soltanto indirettamente della parità di trattamento a costui riconosciuta dall'art. 7 del suddetto regolamento.

Di conseguenza, il figlio di un cittadino di uno Stato membro il quale, deceduto prima dell'adesione del suo paese di origine alla Comunità, non ha lo status di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del suddetto regolamento, non può fruire, in quanto familiare di un lavoratore comunitario, del principio della parità di trattamento sancito da detta disposizione.

2. L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, deve essere interpretato nel senso che, quando una normativa di uno Stato membro prevede la proroga del diritto ad una pensione di orfano oltre il compimento del

25° anno di età per i titolari di rendite che abbiano dovuto interrompere gli studi per prestare il servizio militare, questo Stato è obbligato ad equiparare il servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare prestato in osservanza della propria legislazione.

Infatti, la norma sulla parità di trattamento enunciata dalla suddetta disposizione vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate di qualsiasi forma che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato. Ebbene, il diniego di equiparazione del servizio militare prestato in un altro Stato membro al servizio militare nazionale può portare di fatto al risultato che i cittadini di altri Stati membri non possano fruire del diritto alla proroga della pensione di orfano oltre il compimento del 25° anno di età per un periodo pari a quello di detto servizio quando la formazione del beneficiario è interrotta a causa della sua permanenza nell'esercito.